

accogliere la mia domanda; ed insisto tanto più, quanto più essa è combattuta dall'onorevole Ceneri.

Presidente. L'onorevole La Porta ha facoltà di parlare.

La Porta. Ho chiesto di parlare quando l'onorevole Ceneri combattendo la proposta dell'onorevole Di Rudinì affermava che la difficoltà d'interpretare la legge provienè dalla troppa fretta che ebbe la Camera nel discuterla. Egli trovava la prova della sua asserzione nel fatto che appena promulgata la legge già si parli di dubbi di interpretazione.

L'onorevole Ceneri è troppo esperto nella legislazione per ignorare che qualunque legge può dar motivo appunto a dubbi di interpretazione che nei tribunali vengono risolti dai magistrati, e qui dalla Camera stessa. Nè sta la ragione che la Camera, per mezzo della sua maggioranza potrebbe cambiar significato alla legge. In questo modo noi avremmo dovuto guardarci dal fare una legge clettorale pel timore che la maggioranza la possa abbandonare ad un mutabile arbitrio. Se poi l'interpretazione da darsi all'articolo 2, sia piuttosto quella che propone l'onorevole Di Rudinì anzichè quella che sostiene l'onorevole Ceneri, è cosa che credo dalla relazione abbastanza chiarita. L'onorevole Di Rudinì ha già detto che l'articolo 1 fu modificato dalla Commissione. In quest'articolo da principio si diceva: *Coloro che ricusano*, ecc. La Commissione propose che si dicesse: *Coloro che ricusano od abbiano ricusato*, ecc. Con ciò essa volle dare un carattere speciale, determinato di retroattività all'articolo 1, che non si trova nell'articolo 2.

L'articolo 2^o è espresso nei termini ordinari e non ha effetto che dopo la pubblicazione della legge. Esso riguarda il caso, che non si era previsto nella motivazione della legge stessa, il caso cioè di un ritardo a giurare.

Ora si può dire che esso abbia un carattere retroattivo?

Furono esaminati e discussi i diversi casi di applicazione e si volle chiaramente, che l'articolo 2 avesse effetto dalla pubblicazione. Ora la Camera è sovrana nella interpretazione di questa legge e nel dichiarare come intenda di applicarla.

Io non parlo qui come presidente della Commissione che la esaminò, ma come deputato. Ora, ogni deputato ha il diritto di dire la sua opinione; e la mia opinione è che conviene accettare la proposta dell'onorevole Di Rudinì.

Il caso dell'onorevole Sanguineti non è un caso speciale. L'onorevole Sanguineti, come ogni altro

deputato, ha due mesi di tempo dalla pubblicazione della legge per poter giurare; in conseguenza, la motivazione della sua lettera non può essere accettata, perchè stabilirebbe una massima che non viene dall'articolo 2 della legge. Ed in questa circostanza l'onorevole Di Rudinì propone di fissare una giurisprudenza sull'applicazione dell'articolo 2.

Presidente. Mi pare che si potrebbe venire ai voti.

L'onorevole Di Rudinì fa la seguente proposta:

“ La Camera, ritenendo che il termine di due mesi stabilito, per prestare giuramento, nell'articolo 2^o della legge 30 dicembre 1882, n° 1150, entrata in vigore il 15 gennaio 1883, non debba decorrere che dal 15 gennaio predetto, dichiara non essere per ora il caso di concedere all'onorevole Sanguineti la chiesta dilazione a prestar giuramento. ”

Onorevole Ceneri, ella non fa alcuna proposta?

Ceneri. Non ne faccio.

Vacchelli. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Vacchelli ha facoltà di parlare.

Vacchelli. Io propongo che all'onorevole Sanguineti si conceda tempo a tutto marzo per giurare. (*Rumori*)

Depretis, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Depretis, presidente del Consiglio. Dichiaro che il Governo accetta l'interpretazione data alla legge dall'onorevole Di Rudinì.

L'onorevole Ceneri ha ripetuto alcune obiezioni fattesi nella discussione della legge sul giuramento; io dovrei ripetere le confutazioni, ma a che gioverebbero queste ripetizioni? Tuttavia ricorderò una osservazione assai grave che si fece allora da molti oratori, la quale era che tra il primo articolo ed il secondo vi fosse una differenza sostanziale; e mentre nel primo la legge fosse da ritenersi semplicemente dichiarativa e potesse avere benissimo effetto retroattivo, nel secondo la legge fosse bensì esplicativa, ma nuova.

È inutile ripetere ora le argomentazioni allora esposte a sostegno di questa opinione, perchè ripeteremmo una discussione, sulla quale la Camera ha già deciso. Ma ricorderò, che sul punto della retroattività della legge, l'onorevole Pierantoni fece una mozione, sulla quale io dovetti parlare; e intorno a quest'argomento della retroattività, sostenni l'opinione che si rispettasse la legge comune lasciando che l'interpretazione e l'applicazione